

COMUNE DI BIANDRATE

Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione urgente

N. 9

OGGETTO: Approvazione convenzione per la gestione dell'immobile adibito a Caserma dei Carabinieri tra i Comuni di Biandrate, Casalbeltrame, Casalvolone, Mandello Vitta, Recetto, San Nazzaro Sesia e Vicolungo.

del 18.03.2013

L'anno duemilatredici il giorno DICIOOTTO del mese di MARZO alle ore 21,15 nella sala delle adunanze consiliari.

Con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

Fatto l'appello risultano:

	COGNOME E NOME	Presente	Assente
1	PIGAT LUCIANO	X	
2	MARZORATTI STEFANO	X	
3	FIORINO NADIA	X	
4	BARBERIS ANDREA	X	
5	BRUSATI PIER LUIGI	X	
6	VIGONE GERMANO	X	
7	FERRANDI GAUDENZIO	X	
	TOTALE	7	0

Partecipa il Segretario Comunale Sig.ra PAPPACENA DOTT. SSA MARILENA

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. PIGAT LUCIANO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 2 dell'ordine del giorno.

Il Consiglio prende in esame l'argomento di cui all' OGGETTO:

Deliberazione Consiglio Comunale n. 9 del 18 marzo 2013

Oggetto: Approvazione convenzione per la gestione dell'Immobile adibito a Caserma dei Carabinieri tra i Comuni di Biandrate, Casalbeltrame, Casalvolone, Mandello Vitta, Recetto, San Nazzaro Sesia e Vicolungo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO il Sindaco che illustra la proposta di deliberazione;

PREMESSO che

- Tra i Comuni di Biandrate, Casalbeltrame, Casalvolone, Mandello Vitta, Recetto, San Nazzaro Sesia e Vicolungo era stato costituito un Consorzio Intercomunale per la costruzione della Caserma dei Carabinieri presso il Comune di Biandrate;
- a seguito dell'entrata in vigore della L. 142/1990, il citato Consorzio veniva trasformato in Convenzione per la gestione dell'Immobile adibito a Caserma dei Carabinieri di durata decennale e con possibilità di proroga;
- con delibera n. 1 del 19 aprile 2005, l'Assemblea dei sindaci prorogava la suddetta convenzione fino al 31/12/2009;

RILEVATO che la predetta Convenzione è ormai scaduta e che pertanto è necessario procedere alla sottoscrizione di una nuova Convenzione;

VISTA la nuova convenzione allegata in schema alla presente *sub A*);

SOTTOLINEATO che la finalità perseguita dalla Convenzione è quella di provvedere e regolamentare la manutenzione e gestione dell'edificio adibito a Caserma di proprietà dei citati Comuni e sito in Biandrate;

RITENUTALA meritevole di approvazione;

VISTI

- l'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000
- lo Statuto del Comune;

RITENUTA la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del t.u. sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTI i parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 che si allegano al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

AD unanimità dei voti espressi per alzata di mano

DELIBERA

- 1) **Di approvare** la convenzione tra i Comuni di Biandrate, Casalbeltrame, Casalvolone, Mandello Vitta, Recetto, San Nazzaro Sesia e Vicolungo per la gestione dell'Immobile adibito a Caserma dei Carabinieri, che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale.
- 2) **Di attribuire** al Sindaco tutti i necessari poteri per la sottoscrizione della Convenzione.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di provvedere in merito,

CON successiva e separata votazione resa per alzata di mano, con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'IMMOBILE ADIBITO A CASERMA CARABINIERI
TRA I COMUNI DI BIANDRATE, CASALBELTRAME, CASALVOLONE, MANDELLO VITTA,
RECETTO, SAN NAZZARO SESIA, VICOLUNGO**

L'anno Duemilatredici, il giorno del mese di, presso la sede del Comune di Biandrate, tra:

- il Comune di Biandrate, c.f., con sede in Piazza Cesare Battisti n. 12 – 28061, Biandrate (NO), legalmente rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Pigat Luciano,
- il Comune di Casalbeltrame, c.f., con sede in, - 28060, Casalbeltrame (NO), legalmente rappresentato dal Sindaco *pro tempore*,
- il Comune di Casalvolone, c.f., con sede in, - Casalvolone (NO), legalmente rappresentato dal Sindaco *pro tempore*
- il Comune di Mandello Vitta, c.f., con sede in - 28060 Mandello Vitta (NO) 2, legalmente rappresentato dal Sindaco *pro tempore*,
- il Comune di Recetto, c.f., con sede in, Comune di Recetto (NO), legalmente rappresentato dal Sindaco *pro tempore*,
- il Comune di San Nazzaro Sesia, c.f., con sede in, San Nazzaro Sesia (NO), legalmente rappresentato dal Sindaco *pro tempore*,
- il Comune di Vicolungo, c.f., con sede in, Vicolungo (NO), legalmente rappresentato dal Sindaco *pro tempore*,

premesso che:

- con d.C.C. n. del, il Comune di Biandrate ha approvato la stipulazione della presente Convenzione per la gestione dell'immobile adibito a Caserma Carabinieri, contestualmente autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione dell'atto,
 - con d.C.C. n. del, il Comune di Casalbeltrame ha approvato la stipulazione della presente Convenzione per la gestione dell'immobile adibito a Caserma Carabinieri, contestualmente autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione dell'atto,
 - con d.C.C. n. del, il Comune di Casalvolone ha approvato la stipulazione della presente Convenzione per la gestione dell'immobile adibito a Caserma Carabinieri, contestualmente autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione dell'atto,
 - con d.C.C. n. del, il Comune di Mandello Vitta ha approvato la stipulazione della presente Convenzione per la gestione dell'immobile adibito a Caserma Carabinieri, contestualmente autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione dell'atto,
 - con d.C.C. n. del, il Comune di Recetto ha approvato la stipulazione della presente Convenzione per la gestione dell'immobile adibito a Caserma Carabinieri, contestualmente autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione dell'atto,
 - con d.C.C. n. del, il Comune di San Nazzaro Sesia ha approvato la stipulazione della presente Convenzione per la gestione dell'immobile adibito a Caserma Carabinieri, contestualmente autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione dell'atto,
 - con d.C.C. n. del, il Comune di Vicolungo ha approvato la stipulazione della presente Convenzione per la gestione dell'immobile adibito a Caserma Carabinieri, contestualmente autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione dell'atto,
- si conviene e stipula quanto nel seguito, con effetto immediato dalla sottoscrizione delle parti.

Art. 1 – COSTITUZIONE

I Comuni di:

1. Biandrate
2. Casalbeltrame
3. Casalvolone
4. Mandello Vitta
5. Recetto
6. San Nazzaro Sesia
7. Vicolungo

si costituiscono in convenzione, ai sensi art. 30 del D.Lgs 267/2000, per la gestione dell'immobile adibito a Caserma Carabinieri individuato al NCEU fg. 10 mapp. 779 sub 2/3/4/5/6.

Art. 2 – FINALITA'

La presente convenzione ha per scopo la manutenzione e gestione dell'edificio della Caserma Carabinieri di proprietà di tutti i Comuni facenti parte della Convenzione e sito in Biandrate.

Art. 3 – DENOMINAZIONE – SEDE – CAPITALE IN DOTAZIONE

- 1- La Convenzione assume la denominazione di "CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'IMMOBILE ADIBITO A CASERMA CARABINIERI".
- 2- La sede dei servizi convenzionati è presso il Comune Capo Convenzione. Il Comune Capo Convenzione è il Comune di Biandrate.
- 3- Il capitale iniziale di dotazione della Convenzione è costituito da tutti i beni immobili e mobili già patrimonio del preesistente consorzio. Le quote di proprietà dei Comuni convenzionati sono pari alla popolazione residente in ciascun Comune alla data di sottoscrizione della convenzione. Il valore del capitale è computato con riferimento al costo di acquisizione rivalutato a norma di legge e depurato degli ammortamenti ordinari, previsti dalla normativa fiscale. Qualora gli enti convenzionati ritengano che l'applicazione di detto criterio comporti una valorizzazione significativamente diversa dai presunti valori attuali, si farà riferimento ad una apposita stima peritale, a cura di perito nominato dai Comuni facenti parte della convenzione con spese a carico dell'Ente dissenziente.

ART. 4 – DURATA

- 1- La durata della convenzione è di anni 10 (dieci), dalla data della sottoscrizione della convenzione. La durata della convenzione può essere prorogata per ulteriori anni 5 (cinque) a maggioranza assoluta di voti dei componenti dei Comuni membri.
- 2- Gli Enti associati possono deliberare in ogni tempo lo scioglimento della Convenzione a maggioranza assoluta di voti dei componenti dei Comuni membri. Lo scioglimento effettivo opererà con decorrenza di tre mesi dalla data del provvedimento relativo. La delibera è dichiarata immediatamente esecutiva.
- 3- In caso di scioglimento il patrimonio comune potrà essere alienato con diritto di prelazione a favore del Comune in cui insiste il patrimonio stesso ed in subordine agli altri comuni.

ART. 5 – FORME DI CONSULTAZIONE

- 1- Per tutte le questioni inerenti ai servizi oggetto della convenzione, il Sindaco del Comune Capo Convenzione, si impegna formalmente a informarne gli altri Comuni.
- 2- Le consultazioni per l'adozione di specifici provvedimenti inerenti il servizio si effettueranno con riunioni collegiali, cui interverranno i Sindaci dei Comuni interessati o loro delegati. Le riunioni si riterranno valide con la presenza di almeno quattro dei Comuni membri. I provvedimenti saranno adottati con la maggioranza dei voti presenti e votanti. In caso di parità di voti prevarrà il voto del Presidente. Le riunioni vengono convocate dal Presidente-Sindaco Capo Convenzione di sua iniziativa oppure su richiesta di almeno tre dei Comuni membri entro 30 gg.. La convocazione dovrà essere notificata tramite servizio postale con lettera raccomandata A.R. almeno cinque giorni prima della riunione (farà fede il timbro postale di partenza) e dovrà riportare, elencati, gli oggetti degli argomenti da trattare.
- 3- il Comune Capo Convenzione si impegna di consentire agli altri Comuni la visione degli atti di gestione inerente ai servizi convenzionati ed il rilascio di copie di documenti.

ART. 6 – DELIBERAZIONI

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea sono pubblicate all'Albo pretorio on line del Comune Capo Convenzione ed inviate, contestualmente, ai Comuni membri corredate da apposito elenco con indicazione

dell'oggetto. È fatto obbligo ad ogni Comune membro di provvedere, quantomeno, alla pubblicazione dell'elenco delle deliberazioni trasmesse.

Le deliberazioni vengono firmate dal Presidente – Capo Convenzione e dal Segretario.

I pareri sull'adozione dei provvedimenti vengono espressi dal Segretario ai sensi del D.Lgs. 267/2000. Le deliberazioni adottate sono soggette, per la pubblicazione ed i controlli, alle norme di cui al D.Lgs. 267/2000.

ART. 7 – RAPPORTI FINANZIARI

- 1- I rapporti finanziari fra i Comuni convenzionati sono basati sulla equa ripartizione degli utili e degli oneri con riferimento al numero degli abitanti di ciascun Comune risultanti alla data di sottoscrizione della Convenzione.
- 2- Il Comune Capo Convenzione introiterà i proventi derivanti dall'affitto dell'immobile dal Ministero dell'Interno.

Tali somme saranno destinate dal Comune Capofila alla copertura delle seguenti spese:

- spese di gestione;
- spese di manutenzione;
- Spese del personale amministrativo utilizzato dal Comune Capofila. Tale costo verrà calcolato come di seguito indicato:
 - Segretario Comunale con mansioni di coordinamento dei servizi convenzionati e verbalizzazione delle riunioni di consultazione, per un compenso pari al corrispettivo annuo di n. 20 ore calcolato sulla base del trattamento economico tabellare previsto dal CCNL segretari comunali e provinciali e secondo la fascia di appartenenza del Segretario Comunale in servizio presso la segreteria del Comune Capo Convenzione;
 - Impiegato, con mansioni di contabilità dei rapporti finanziari, corrispondenza varia e collaborazione con il Segretario Comunale, per un compenso pari al corrispettivo annuo di n. 20 ore di straordinario feriale diurno rapportato alla categoria D1;
 - Responsabile dell'ufficio tecnico, per adempimenti connessi alla manutenzione generale del bene, per un compenso pari al corrispettivo annuo di n. 20 ore di straordinario feriale diurno rapportato alla categoria D1;
- spese generali afferenti i servizi convenzionati come di seguito determinate. A titolo di riparto delle spese generali, quali fotocopie, cancelleria, telefono, ecc., si applica, sul totale delle spese di personale amministrativo come sopra determinato, un aumento del 40%.

- 3- Il Comune Capo Convenzione produrrà entro il 30 aprile successivo all'anno scaduto il rendiconto e provvederà al riparto dell'eventuale avanzo sulla base della popolazione residente in ogni Comune alla data di sottoscrizione della convenzione.

Nel caso in cui le risorse derivanti dal canone non dovessero essere sufficienti per assicurare la copertura delle spese anzidette, ciascun Comune proprietario dell'immobile si farà carico degli oneri pari alla differenza tra entrate (canone di locazione) ed uscite (spese di gestione, di manutenzione, del personale amministrativo e spese generali) in ragione del numero degli abitanti di ciascun Comune risultanti alla data di sottoscrizione della Convenzione.

- 4- Il Comune Capo Convenzione, in caso di necessità finanziarie straordinarie potrà richiedere in ogni tempo il versamento di un concorso spese pari alle spese straordinarie sostenute ripartite sulla base della popolazione alla data della sottoscrizione della convenzione.

ART. 8 – OBBLIGHI E GARANZIE

I Comuni associati con il presente atto si impegnano in una corretta gestione e manutenzione dell'edificio convenzionato e di mantenere rapporti di lealtà e di reciproca collaborazione.

COMUNE DI BIANDRATE _____

COMUNE DI CASALBELTRAME _____

COMUNE DI CASALVOLONE _____

COMUNE DI MANDELLO VITTA _____

COMUNE DI RECETTO _____

COMUNE DI SAN NAZZARO SESIA _____

COMUNE DI VICOLUNGO _____

COMUNE DI BIANDRATE
Provincia di Novara

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale da formalizzarsi nell'atto deliberativo n. 9 in data 18.03.2013

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, esprimono:

- Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile:

Il responsabile del servizio finanziario: (M. Pappacena) _____ f.to _____

Il responsabile dei servizi amministrativi: (C. Perotto) _____

Il responsabile del servizio tecnico/oo.pp.: (G. Regis) _____ f.to _____

Il responsabile del servizio polizia municipale.: (R.Omarini) _____

- Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica nel caso di cui all'articolo 49 comma 2 D.Lgs. n. 267/2000:

Il Segretario Comunale (M. Pappacena) _____

Biandrate, 18.03.2013

Letto, approvato, sottoscritto.

Il Sindaco

f.to Geom. Luciano PIGAT

Il Segretario Comunale

f.to Dr. ssa Marilena PAPPACENA

La presente deliberazione è pubblicata per quindici giorni all'albo pretorio on-line a decorrere dal 27.03.2013 e diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Comunale

f.to Dr. ssa Marilena PAPPACENA

Copia conforme all'originale.

Biandrate, 18.03.2013

Il Segretario Comunale

f.to Dr. ssa Marilena PAPPACENA